

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1149 - COMUNE DI ACQUI TERME (AL) - GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

Roma, 25 settembre 2014

Comune di Acqui Terme

Nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito all'*"affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali non ancora eseguiti dall'ente, nonché dei crediti derivanti dal mancato pagamento delle sanzioni per violazione del codice della strada - CIG 56602634CA"*.

Il bando di gara in oggetto prevede, tra i requisiti di ammissione, *"l'aver gestito per almeno 2 anni non consecutivi e nel quinquennio precedente, servizi analoghi a quelli posti a bando per almeno 2 comuni o P.A. di pari grado o superiore"*. Inoltre, è prevista la necessità di raggiungere un risultato minimo di riscossione delle somme da recuperare e il rilascio di un'apposita cauzione per tale somma.

Dall'analisi degli atti di gara e dalle segnalazioni ricevute dal mercato emergono criticità di natura concorrenziale. Per quanto riguarda, nello specifico, la necessità che i soggetti partecipanti alla gara abbiano *"gestito per almeno 2 anni non consecutivi e nel quinquennio precedente, servizi analoghi a quelli posti a bando per almeno 2 comuni o P.A. di pari grado o superiore"* si evidenzia che i requisiti di accesso alla gara dovrebbero essere tali da delineare maggiori opportunità di partecipazione alle imprese presenti nel settore e pertanto non devono produrre l'effetto di limitare ingiustificatamente la partecipazione mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi. Si rileva, quindi, la necessità di consentire alle imprese interessate alla presentazione di un'offerta di poter provare la propria capacità tecnica mediante strumenti alternativi giudicati idonei dalla stazione appaltante. Tale modifica consentirebbe di ampliare il numero di concorrenti in grado di partecipare alla gara, non penalizzando, ad esempio, società che hanno maturato un'esperienza qualificata in diversi contesti come nel caso di committenti privati.

Invece, con riferimento alla previsione di un risultato minimo di riscossione delle somme da recuperare, per una cifra pari al 10% dell'importo a bando, si rileva che una simile disposizione potrebbe costituire un limite dal lato dell'offerta disincentivando la partecipazione alla gara. Del resto l'esito deserto appare mostrare che i vincoli del bando producono una restrizione allo

svolgimento della procedura concorsuale. Una previsione come quella in oggetto dovrebbe quindi essere fissata a livelli economicamente sostenibili individuati a seguito di specifiche analisi di mercato. In ogni caso, tali previsioni dovrebbero essere supportate da un'esplicita motivazione legata alla natura del servizio oggetto di appalto.

Pertanto, l'Autorità auspica che i futuri bandi di gara per *“l'affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali”* accolgano le indicazioni dell'Autorità al fine di consentire un più ampio confronto competitivo, in particolare, consentendo alle imprese interessate alla presentazione di un'offerta di poter provare la propria capacità tecnica mediante altri criteri alternativi ritenuti adeguati dalla stazione appaltante e stabilendo il livello minimo del risultato di riscossione delle somme da recuperare, ove necessario, a livelli economicamente sostenibili, specificatamente individuati a seguito di analisi di mercato.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
